



PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Atto N. 76

Seduta del 9 GIUGNO 2014

OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194 D.L.GS N. 267/2000 RELATIVO A RICORSO IN OPPOSIZIONE SENTENZA 1220/2013 PROMOSSO DA BONELLI GIUSEPPE. 4^ VARIAZIONE

L'anno duemilaquattordici, e questo giorno Nove del mese di Giugno alle ore 15,30 nell'aula consiliare della Provincia di Pistoia, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione

Risultano presenti N. 18 Consiglieri ed assenti N. 7, come segue

	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
FRATONI FEDERICA		X	MONARI RITA	X	
BIAGINI MARCO	X		MALUCCHI SIMONE		X
BIAGINI SILIANA	X		BARTOLINI SONIA		X
BONFANTI VALERIO	X		BONACCHI GUGLIELMO		X
CALISTRI SILVANO	X		GALLIGANI MAURIZIO	X	
CALVETTI GIULIANO	X		GAVAZZI CRISTINA		X
MENICACCI MARIANNA	X		LAPENNA KARIM		X
NARDI CLAUDIO	X		LA PIETRA GIACOMO PATRIZIO	X	
ROMITI GABRIELE	X		ONORI MARCO	X	
SANSONI MASSIMO	X		BALDI GIAN LUCA	X	
VANNUCCHI ALESSANDRO	X		BALDASSARRI MARCO		X
VICINELLI CLAUDIA	X		TINTORI MAURO	X	
BETTI ANDREA	X				

Presiede il Sig. Silvano Calistri in qualità di Presidente del Consiglio

Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci incaricato della redazione del presente verbale

Scrutatori Sigg: BALDI GIAN LUCA - NARDI CLAUDIO - VICINELLI CLAUDIA

OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194 D.L.GS N. 267/2000 RELATIVO A RICORSO IN OPPOSIZIONE SENTENZA 1220/2013 PROMOSSO DA BONELLI GIUSEPPE. 4^ VARIAZIONE

Esce il Consigliere Betti per cui i presenti sono 17 gli assenti 8.

Su invito del Presidente del Consiglio, l'Assessore Martini illustra e sottopone all'approvazione del Consiglio Provinciale l'allegata proposta di deliberazione formulata, previa istruttoria, dalla Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, Demanio e Risorse Idriche, Polizia Provinciale, Opere e Bonifiche Idrauliche, Valutazione di Impatto Ambientale Ing. Delfo Valori;

Assessore Martini OMISSIS intervento nel file audio (1m c.a)

Terminata l'illustrazione della proposta a cura dell'Assessore Martini il Presidente del Consiglio invita i consiglieri che ne fanno richiesta ad intervenire nel rispetto delle norme regolamentari del Consiglio sia per quanto attiene gli interventi, che le eventuali repliche e le dichiarazioni di voto.

Prendono quindi la parola nell'ordine:

Consigliere La Pietra OMISSIS intervento nel file audio (3m c.a)
Assessore Martini " " " " " (5m c.a)

Presiede Il Vice Presidente Galligani

Consigliere La Pietra OMISSIS intervento nel file audio (7m c.a)

L'Assessore Martini propone il seguente emendamento da aggiungere al dispositivo della delibera OMISSIS intervento nel file audio(9m c.a):

“Di dare mandato all'Avvocatura Provinciale di verificare se sussistano eventuali responsabilità rispetto all'adozione del provvedimento di ordinanza ingiunzione successivamente annullato dal Giudice”

Ricordato dal Vice Presidente del Consiglio che a termini di regolamento prima bisogna votare l'emendamento e poi con una successiva votazione il testo dell'ordine del giorno originario, se l'emendamento è respinto, o emendato se lo stesso è stato approvato;

Pertanto

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Udita la relazione illustrativa dell'Assessore Martini;
- Vista la proposta di deliberazione che il predetto assessore intende sottoporre all'approvazione di questo consesso nel testo allegato alla presente con la lettera “A”;
- Visti i pareri allegati alla proposta deliberativa rilasciati ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 (All. B);

- Visto il parere dei Revisori dei Conti espresso in data 05.06.2014 (All. C);
- Dato atto che la proposta in esame è stata esaminata dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 06.06.2014;

Udito l'emendamento proposto dall'Assessore Martini;

Posto in approvazione il seguente emendamento proposto dall'Assessore Martini:

“Di dare mandato all'Avvocatura Provinciale di verificare se sussistano eventuali responsabilità rispetto all'adozione del provvedimento di ordinanza ingiunzione successivamente annullato dal Giudice”

- Risultando esito unanime della votazione palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente proclamata dal Vice Presidente:

Approva l'emendamento sopra riportato

Posto quindi in approvazione il provvedimento con l'aggiunta dell'emendamento approvato

- Risultando esito unanime della votazione palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente proclamata dal Vice Presidente:

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto nel testo allegato “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa specificate;
- 2) Di dare mandato all'Avvocatura Provinciale di verificare se sussistano eventuali responsabilità rispetto all'adozione del provvedimento di ordinanza ingiunzione successivamente annullato dal Giudice;
- 3) Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 69/2009 e nella sezione “Atti” sul sito istituzionale dell'ente a cui si rinvia per le registrazioni audio della seduta;
- 4) Di dichiarare con separata ed unanime votazione per alzata di mano la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.



Provincia di Pistoia

Salvaguardia degli equilibri ambientali e valorizzazione delle risorse naturali

P.za della Resistenza , 54,51100 Pistoia tel.0573 3741 fax 0573 372024 ambiente@provincia.pistoia.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi art. 194 d.l.gs n. 267/2000 relativo a ricorso in opposizione sentenza 1220/2013 promosso da Bonelli Giuseppe.4^ VARIAZIONE

Visto l'art. 194 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- Sentenze esecutive;
- Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- Ricapitalizzazione di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del Tuel, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Visto che il riconoscimento dei debiti deve avvenire mediante deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, del D.lgs. 267/2000, da approvare entro il 30 settembre di ogni anno, o con la diversa periodicità stabilita dal regolamento di contabilità;

Visto che la Legge finanziaria n° 289 del 2002 all'art. 25, comma 5, prevede l'invio alla Corte dei Conti dell'atto deliberativo con il quale viene riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio;

Dato atto che- I responsabili dei servizi devono rilevare e segnalare al responsabile del servizio finanziario l'esistenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del tuel, al fine dell'attivazione della relativa procedura;

Vista la relazione presentata dal Servizio Avvocatura (di seguito riportata) dalla quale si evince che la scrivente Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese quale parte soccombente nel giudizio pendente di fronte al Tribunale di Pistoia il quale per vizio insanabile riscontrato sul verbale di accertamento della Polizia Municipale di Pescia (che in qualità di Organo Accertatore ha proceduto alla elevazione del verbale) ha ritenuto opportuno procedere all'annullamento dell'ordinanza 407/2013 facendo seguire le spese alla soccombenza:

Oggetto: Opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 407/2013 – Trasmissione sentenza n. 1220/2013. Relazione.

Trasmetto in allegato la sentenza n. 1220/2013, con cui il Tribunale di Pistoia ha accolto il ricorso proposto dal sig. Giuseppe Bonelli, in proprio e quale legale rappresentante della Bonelli Giuseppe snc, avverso l'ordinanza ingiunzione in oggetto.

Come sapete, il provvedimento ingiuntivo ha all'origine un verbale di accertamento elevato dalla Polizia Municipale di Pescia, per trasporto di rifiuti senza formulario.

È proprio attorno all'invalidità insanabile di detto verbale che ruota tutta la parte motiva della sentenza, alla cui lettura Vi rimando.

In particolare, il Giudice ha osservato: "Il verbale di accertamento e contestazione n. 50/08 del Comune di Pescia è affetto da vizio insanabile, in quanto non validamente formato per insufficienza del contenuto", procedendo poi ad elencare le svariate mancanze di tale atto di accertamento, per poi concludere: "Il verbale non può essere redatto per schemi e dizioni sintetiche, non esaustive".

A fronte della rilevata insanabile illegittimità, il Giudice non ha potuto che concludere in questi termini: "La mancata valida formazione del verbale di contestazione ed accertamento costituisce quindi patologia che ovviamente si riverbera circa l'intero successivo iter contestativo, sino all'opposta O.I. che deve quindi essere annullato".

In definitiva, dunque, il ricorso è stato accolto non per vizi propri dell'ordinanza ingiunzione ma, in via derivata, a causa dell'illegittimità del verbale di accertamento.

.Purtroppo, le spese hanno seguito la soccombenza, dunque al ricorrente andranno rimborsate le seguenti somme:

compensi	euro 600,00
CPA 4% su 600,00	euro 24,00
IVA 22% su 624,00	euro 137,28
Rimborso spese	euro 93,00
TOTALE	euro 854,28

Occorrerà, dunque, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio conseguente alla sentenza in esame.

La presente nota, unitamente all'allegata sentenza, varrà dunque quale relazione di accompagnamento alla proposta di deliberazione redatta dal Vostro Servizio.

Cordiali saluti

Avv. Paola Pupino

Dato atto che la spesa totale di € 854,28, è interamente da finanziare mediante l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa sul Titolo I° "Spesa corrente" - intervento 08 "oneri straordinari della gestione corrente, ad oggetto "Debito fuori Bilancio Bonelli derivante da sentenza 1220/2013" e che detto capitolo viene finanziato mediante lo storno delle risorse presenti al Cod. 1070105 cap. Peg 127680 "Rimborso canoni e spese istruttoria, pratiche demanio idrico, erroneamente versati alla Provincia" per € 854,28

Quanto sopra viene illustrato nel seguente schema

Entrata Spesa	Capitolo	Codice ministeriale	Funzione descrizione	Servizio descrizione	vincolo	Importo
---------------	----------	---------------------	----------------------	----------------------	---------	---------

S	127723	1 07 01 08	7- Funzioni nel campo della tutela ambientale	1- difesa del suolo	409-Prov.- Vigilanza e controllo gestione rifiuti	+854,28,
S	127680	1 07 01 05	7- Funzioni nel campo della tutela ambientale	1- difesa del suolo	425- demanio idrico	-854,28

Si rende quindi necessario procedere al riconoscimento del debito di importo pari a € **854,28**,

Tutto ciò premesso,

SI PROPONE

1. Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, come sopra descritto, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 per un importo totale di € 854,28
2. di provvedere a finanziare l'importo di euro 854,28, come riportato in narrativa e secondo i movimenti contabili riepilogati nella tabella di cui sopra;
3. di attestare la legittimità della spesa ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000;
4. di incaricare lo scrivente servizio di provvedere ad assumere tutti gli atti necessari e conseguenti;
5. di trasmettere il presente atto ai Revisori dei Conti della Provincia e alla Sezione Regionale della Corte dei Conti della Toscana.

Il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia della vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto delle procedure.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
(Ing Delfo VALORI)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000

IL DIRIGENTE DI SERVIZI FINANZIARI E SISTEMA
DELLE PARTECIPAZIONI PROVINCIALI
DOTT. SSA CLETZIA BALDI

Sevb. m. 1220
13

Tribunale di Pistoia

RG. 1726/2013

Udienza del 6/12/13 ore 12,40

Innanzi al G.O.T. avv. Massimo Nistri sono comparsi:

il dott. Stefano Franchini in sostituzione dell'avv. Enrico Franchini per delega verbale per le parti ricorrenti;

e l'avv. Tabani per la Provincia di Pistoia.


Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.

Il dott. Franchini conclude come in atti; nel merito si riporta al ricorso.

L'avv. Tabani conclude come in comparsa di costituzione, anche nel merito, e produce nota spese..

Il G.O.T. si ritira in camera di consiglio per deliberare.

All'esito della camera di consiglio il Giudice dà lettura della sentenza.





TRIBUNALE CIVILE DI PISTOIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della G.O.T. Avv. Massimo Nistri, all'esito delle discussioni tenutasi in data odierna, ha emesso la seguente

SENTENZA

In sede di Opposizione ex art. 22 L. 689/81 nella causa iscritta al n. R.G. 1726/2013

tra le parti:

Bonelli Giuseppe in proprio e quale l.r. della Bonelli Giuseppe snc, rappresentati e difesi da avv. Enrico Franchini

ricorrente

Provincia di Pistoia in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso da avv. Beatrice Cecchi e Rubina Tabani

convenuto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso in opposizione ex art. 22 L. 689/91 i ricorrenti (il Bonelli quale trasgressore ingiunto, la snc Bonelli Giuseppe quale obbligato in solido) hanno svolto opposizione avverso Ordinanza-Ingiunzione n. 407/2013 della Provincia di Pistoia Salvaguardia Equilibri Ambientali e Valorizzazione delle risorse ambientali, portante sanzione complessiva di euro 1.568,40 comprensiva di spese di notificazione, per contestate violazioni dell'art. 193, c. 1° e 2° e art. 258 c. 4 del D. Lgs. 152/06 (T.U. Ambiente), di cui a Verbale di Contestazione n. 50/08 del Comune di Pescia.

Si costituiva la Provincia di Pistoia concludendo per il rigetto della opposizione e per la conferma del provvedimento.

Rigettate le istanze istruttorie e la istanza di sospensione della esecutività della O.I., alla udienza del 6/12/13 le parti hanno proceduto alla precisazione delle domande e la vertenza è stata trattata e discussa.

La opposizione può essere decisa in punto di diritto.

"... la giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. n. 7262 del 1990 e, da ultimo, Cass. n. 13733 del 2010) è consolidata nel ritenere che il verbale di contestazione di un'infrazione amministrativa deve inderogabilmente contenere oltre alle generalità del contravventore e ai riferimenti di luogo e di tempo dell'accertamento, nonché all'indicazione della norma che si ritiene violata - l'enunciazione del fatto passibile di sanzione amministrativa con tutte le circostanze che valgono a delinearlo (anche in ordine alle dichiarazioni contestuali eventualmente rese dal preteso trasgressore) e siano rilevanti ai fini della pronuncia del provvedimento di carattere sanzionatorio (disciplinato, in via generale, dall'art. 18 della legge n. 689 del 1981). Pertanto, in assenza di quest'ultimo elemento (da esporre in termini quanto meno sufficienti), non può ritenersi che, nella specie, il verbale di contestazione sia stato validamente formato, con il derivante annullamento della successiva ordinanza-ingiunzione sullo stesso fondata..."

Cass. 28046 /2011

Alla luce di tale principio, condiviso dal Giudicante, il verbale di accertamento e contestazione n. 50/08 del Comune di Pescia è affetto da vizio insanabile, in quanto non validamente formato per insufficienza del contenuto.

La insufficienza formativa del verbale, come ritenuto dalla S.C., fa sì che *".. tenuto conto della funzione ascritta dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 al contenuto del verbale di accertamento e allo scopo di tutela delle garanzie difensive in favore dell'assunto contravventore necessariamente sottese al requisito della sua completezza, appare evidente che tale finalità "* non possa riconoscersi come garantita in presenza di verbale di accertamento e contestazione non esaustivo in ordine alle all'attività di verifica ed accertamento.

Difatti, tra l'altro, circa il verbale n. 50/08 del Comune di Pescia: non risulta riportato il luogo dell'avvenuta presunta violazione; non risultano riportate (ai fini richiamati dalla sentenza di cui sopra), le circostanze utili a individuare e delineare le modalità di fatto di quanto contestato (non essendo evidentemente sufficiente la mera enunciazione di *"..veniva effettuato un trasporto di terra..."*, senza indicazione delle modalità di accertamento e delle constatazioni, dirette o per presunzioni, degli accertatori in ordine a tale trasporto); non

risultano indicate le modalità di identificazione di chi, eventualmente, sarebbe risultato conducente del veicolo durante il trasporto considerato (risultando solo indicato a tale fine, come trasgressore, il Bonelli Giuseppe come titolare della ditta edile proprietaria dell'autocarro, senza alcuna indicazione circa le modalità di eventuale accertamento diretto o presunto di chi fosse alla guida del veicolo durante il presunto trasporto); non risultano riportate nel verbale le dichiarazioni del titolare della ditta Bonelli Giuseppe (talché leggendo solo il verbale si può ritenere che il medesimo, a quel momento, non abbia proceduto a rilasciare dichiarazioni o non fosse presente), mentre poi, viceversa, per atto separato dal verbale 50/08 e da questo neanche richiamato, e quindi ininfluenza ed irrilevante nel presente iter giurisdizionale ("Relazione di servizio" 6/6/2008 degli agenti operanti, senza indicazione del destinatario della medesima, evidentemente di mero valore interno all'amministrazione) risulterebbe che il Bonelli e terzi operai (testimoni o anch'essi potenziali trasgressori, non essendo stato identificato con certezza il conducente durante il trasporto) nella immediatezza avrebbero rilasciato dichiarazioni, queste però inspiegabilmente non riportate nel verbale di contestazione (ove anzi alla voce "dichiarazioni del trasgressore" appare stampata una barrettina).

Né risulta in atti che le risultanze della richiamata "Relazione di servizio" degli Agenti Operanti siano state portate a conoscenza dei destinatari contestualmente alla notifica del verbale di contestazione, ravvisandosene documentalmente in atti il richiamo una prima volta solo in sede di Controdeduzioni 28/11/08 - agli scritti difensivi del Bonelli - del Corpo di Polizia Municipale alla Provincia di Pistoia)

Le circostanze sopra identificate come mancanze del verbale di contestazione n. 50/08, viceversa, avrebbero dovute essere compiutamente riferite in tale sede, per realizzare la necessaria completa esposizione dei fatti, per esplicitare tale esposizione "...in termini quanto meno sufficienti..." delle evenienze costitutive del fatto contestato, per consentire al destinatario dell'accertamento e all'obbligato in solido, la piena conoscenza degli elementi contestativi, ai fini difensivi. Il verbale, quindi, non può essere redatto per schemi e dizioni sintetiche, non esaustive.

La mancata valida formazione del verbale di contestazione e accertamento costituisce quindi patologia che ovviamente si riverbera circa l'intero successivo iter contestativo, sino alla opposta O.I., che deve quindi essere annullata.

Le spese seguono la soccombenza, e liquidate ex D.M. 140/12, con la maggiorazione prevista per la difesa di piu' parti con medesimo difensore (art. 4), come in dispositivo.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI PISTOIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando così provvede:


1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla la Ordinanza Ingiunzione n. 407/2013 della Provincia di Pistoia Salvaguardia Equilibri Ambientali e Valorizzazione delle risorse ambientali.

2) Condanna la Provincia di Pistoia, persona del Presidente p.t., al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle spese di causa, che liquida in euro 600,00 per compensi oltre iva e caap.ed euro 93,00 per spese.

Così deciso in Pistoia, in data 6/12/13


G.O.T.

Deposita nella cancelleria del Tribunale di Pistoia
oggi 6 DIC, 2013 e pubblicata a norma
dell'art. 133 C.P.C.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Piera MALTRIPICCI


ELENCO VARIAZIONI

Proposta 5 - 4 / 2014
Esercizio 2014



ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	28.697.215,00			28.697.215,00
Titolo II	28.911.382,00			28.911.382,00
Titolo III	5.038.069,00			5.038.069,00
Titolo IV	9.246.608,00			9.246.608,00
Titolo V	0,00			0,00
Titolo VI	9.110.802,00			9.110.802,00
Totale Entrate	81.004.076,00			81.004.076,00
Avanzo di amministrazione				0,00
	81.004.076,00			81.004.076,00

ELENCO VARIAZIONI

PARTE II - SPESA

Numero	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8
05	1070105	Spese correnti Funzioni nel campo della tutela ambientale Difesa del suolo Trasferimenti	13.000,00			854,28	12.145,72
08	1070108	Spese correnti Funzioni nel campo della tutela ambientale Difesa del suolo Oneri straordinari della gestione corrente	0,00		854,28		854,28
					854,28		854,28


ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA

Riepilogo	Stanziamen- to Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	57.720.786,00	854,28	854,28	57.720.786,00
Titolo II	10.975.988,00			10.975.988,00
Titolo III	3.196.500,00			3.196.500,00
Titolo IV	9.110.802,00			9.110.802,00
Totale Spese	81.004.076,00	854,28	854,28	81.004.076,00
Disavanzo di amministrazione				0,00
	81.004.076,00	854,28	854,28	81.004.076,00

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000

Proposta di deliberazione di Giunta provinciale

OGGETTO:

 PROVINCIA di PISTOIA	Provincia di Pistoia Servizio
---	---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
Il provvedimento necessita/non necessita del parere di regolarità contabile.


Pistoia,

Il Dirigente

DIP. TUT. AMBI. E SUOLO

Il Coordinatore

(Dot. Ing. Dario Tassinari)

 PROVINCIA di PISTOIA	Provincia di Pistoia Servizi Finanziari
---	---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime il seguente parere:

- Favorevole
- Il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente
- Non favorevole per le seguenti motivazioni:.....

Pistoia, *5.6.2014*

Il Dirigente
D.ssa Letizia Barberi *[Signature]*



OGGETTO: riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi art. 194 d.lgs n. 267/2000 relativo a ricorso in opposizione sentenza 1220/2013 promosso da Bonelli Giuseppe. 4^ VARIAZIONE

Vista la relazione presentata dal Servizio Avvocatura (riportata nel testo della delibera) dalla quale si evince che l'Ente è stato condannato al pagamento delle spese quale parte soccombente nel giudizio pendente di fronte al Tribunale di Pistoia il quale per vizio insanabile riscontrato sul verbale di accertamento della Polizia Municipale di Pescia ha ritenuto opportuno procedere all'annullamento dell'ordinanza 407/2013 facendo seguire le spese alla soccombenza;

preso atto che la spesa totale di € 854,28, viene finanziata mediante l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa sul Titolo I° "Spesa corrente" - intervento 08 "oneri straordinari della gestione corrente, ad oggetto "Debito fuori Bilancio Bonelli derivante da sentenza 1220/2013" e che detto capitolo viene finanziato mediante storno delle risorse presenti al Cod. 1070105 cap. Peg 127680 "Rimborso canoni e spese istruttoria, pratiche demanio idrico, erroneamente versati alla Provincia" per € 854,28;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ESPRIME

- in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole alla proposta di deliberazione in oggetto.

Il Collegio ricorda agli uffici competenti dell'Amministrazione Provinciale di provvedere, ai sensi dell'art. 23 della L. 289/2002, all'invio alla Corte dei Conti competente degli atti relativi al predetto riconoscimento.

Pistoia, 05 giugno 2014

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Monica Bigazzi

Dott. Gianluca De Simone

Dott. Franco Pacini

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.


IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Maurizio Galligani



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Franco Pelljcci



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - 1° comma - T.U. 267/2000, e ai sensi dell'art. 134 - 3° comma - T.U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.
